

# PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA


ai sensi dell'articolo 6 della Legge 447 del 26/10/95  
e della L.R. n. 52 del 20 Ottobre 2000

**Comune di Sizzano**

**Provincia di Novara**


**Gruppo tecnico interdisciplinare:** ing. Sergio Sebastiani  
ing. Rosamaria Miraglino  
ing. Carlo Grippo  
prof. ing. Alfredo Sacchi

**Regolamento per la prevenzione e protezione dal rumore negli ambienti  
abitativi e nell'ambiente esterno**



ALLEGATO ALLA DELIBERA C.C. N° 23 DEL 11.11.2003  
ADOTTATO CON DELIBERA C.C. N° 23 DEL 11.11.2003

IL SINDACO  
(CONTERBIA Geom. Antonio)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
(MORRICO Dott. Patrizio)

# **REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E PROTEZIONE DAL RUMORE NEGLI AMBIENTI ABITATIVI E NELL'AMBIENTE ESTERNO**

## **TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Articolo 1 – Finalità e Ambito di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, e della L.R. 20 ottobre 2000, n. 52.
2. Le norme di seguito stabilite hanno per fine la tutela dell'ambiente e la salvaguardia della salute pubblica da alterazioni conseguenti l'inquinamento acustico, disciplinando l'esercizio delle attività rumorose nell'ambito del territorio comunale.
3. Il presente Regolamento si applica a tutte le sorgenti di rumore, sia di tipo fisso che mobile.

### **Articolo 2 - Definizioni**

1. Ai fini del presente regolamento si assumono le seguenti definizioni:
- a) attività rumorosa: l'attività causa di introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramenti degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli ambienti stessi.
  - b) attività rumorosa a carattere temporaneo: qualsiasi attività rumorosa che si esaurisce in periodi di tempo limitati o legata ad ubicazioni variabili. Sono da escludersi le attività ripetitive o ricorrenti inserite nell'ambito di processi produttivi svolte all'interno dell'area dell'insediamento.
  - c) cantieri itineranti: cantieri stradali finalizzati alla manutenzione delle sedi stradali compresi i cantieri a servizio di reti e condotti stradali.

### **Articolo 3-Zonizzazione acustica del territorio comunale**

1. Con atto deliberativo adottato dal Consiglio comunale in data ... ..... 2003, si provvede all'approvazione della proposta di Classificazione Acustica, elaborato seguendo le indicazioni contenute nelle Linee Guida per la classificazione acustica comunale individuate dalla L.R 52/2000, art. 3, comma 3, lett. a).
2. Il territorio comunale risulta suddiviso in zone acustiche omogenee; la delimitazione delle zone acustiche è eseguita su copia della cartografia generale dello strumento urbanistico vigente.
3. I valori limite di emissione, i valori limite assoluti di immissione, i valori limite differenziali di immissione, i valori di attenzione e i valori di qualità sono fissati dal D.P.C.M. 14 novembre 1997.  
Sono fatti salvi i limiti specifici del rumore prodotto dalle infrastrutture ferroviarie fissati dal D.P.R. 459/1999.  
L'applicazione del valore limite differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo è regolamentato dal D.M. 11 dicembre 1996.  
I requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante e di pubblico spettacolo e nei pubblici esercizi sono determinati dal D.P.C.M. 215 del 16 aprile 1999.

4. Il Piano di Classificazione Acustica del territorio può essere modificato nel tempo a seguito di un mutato contesto normativo di riferimento o a seguito dell'adozione di un nuovo strumento urbanistico.

#### **Articolo 4- Rilevamento e misurazione**

1. Le tecniche di rilevamento e misurazione del rumore e le caratteristiche della strumentazione di misura sono fissate dal D.M. 16 marzo 1998.
2. Ogni attività specialistica nel campo dell'acustica, connessa all'applicazione del presente regolamento, deve essere svolta da un Tecnico Competente in materia, come definito dall'art. 2, comma 6, della L. 447/95.

## **TITOLO II** **DISCIPLINA DELLE ATTIVITA RUMOROSE A CARATTERE** **PERMANENTE**

#### **Articolo 5 – Applicazione dei valori limite alle attività esistenti**

Ai sensi dell'Art. 14 della L.R. 52/00 i titolari di imprese di attività produttive sia di beni che di servizi che provocano rumore, nonché di impianti o attività rumorose entro sei mesi dalla data di approvazione del Piano di Classificazione Acustica Comunale devono verificare la compatibilità delle emissioni sonore generate con i valori limite stabiliti e se necessario provvedono ad adeguarsi oppure entro lo stesso termine presentano apposito piano di risanamento.

Sono esclusi dall'obbligo i siti di impresa che hanno in corso la procedura per la registrazione ai sensi del regolamento CEE n.1846/93 del Consiglio del 29/06/93 (concernente l'adesione volontaria delle imprese del settore industriale ad un sistema comunitario di ecogestione e audit).

Il piano, redatto secondo i criteri stabiliti dal D.M. 11/12/1996 art. 4, comma 2, sarà completo di relazione tecnica descrittiva degli interventi da effettuarsi per il raggiungimento dei valori limite di rumorosità.

Il Comune, entro 30 giorni dalla presentazione può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati. Per la valutazione del Piano di risanamento acustico il Comune potrà avvalersi del supporto di un tecnico competente. (dell'A.R.P.A, Dipartimento Provinciale di Novara e per gli aspetti igienico sanitari della A.S.L. n.13.)

I tempi di adeguamento, da valutarsi caso per caso, non potranno superare i due anni dalla data di approvazione del piano.

Le aziende che superano i valori limite stabiliti e non presentano un piano di risanamento, dovranno adeguarsi a detti limiti entro sei mesi.

#### **Articolo 6 – Piano di risanamento acustico comunale**

Nel caso vengano superati i valori di attenzione e nei casi in cui non sia possibile rispettare il divieto di contatto diretto di aree aventi valori di qualità che differiscono per più di 5 dB(A), il

Comune adotta un Piano di Risanamento Acustico, secondo le modalità stabilite all'art. 7 della L. 447/95.

### **Articolo 7 - Previsione di impatto acustico**

Sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico con le modalità indicate i seguenti soggetti:

- **I titolari dei progetti**  
per la realizzazione, la modifica e il potenziamento delle opere elencate dall'Art. 8, comma 2 della L. 447/95 di seguito riportate:
  - a) opere sottoposte a valutazione di impatto ambientale ai sensi dell' Articolo 6 della L. 349/1986;
  - b) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
  - c) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali), secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285/1992 e successive modificazioni;
  - d) discoteche;
  - e) circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
  - f) impianti sportivi e ricreativi;
  - g) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.
  
- **I richiedenti il rilascio**
  - a) di concessioni edilizie relative a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
  - b) di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
  - c) di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Laddove, in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, di cui al comma precedente, sia prevista denuncia di inizio di attività, od altro atto equivalente, la documentazione prescritta dal comma 1 deve essere prodotta dal soggetto interessato unitamente alla denuncia stessa. La documentazione di impatto acustico prescritta ai sensi dei commi precedenti, qualora i livelli di rumore previsti superino i valori di emissione definiti dal DPCM 14 novembre 1997, ai sensi dell' Articolo 3, comma 1, lett. a), L. 447/1995, deve espressamente contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti. La Giunta Comunale, sentiti gli organi competenti, potrà individuare le attività che per loro natura non comportano emissioni acustiche di rilievo e che per tale ragione potranno essere esonerate dalla presentazione della valutazione di impatto acustico o dell'autocertificazione sottoscritta da tecnico competente.

### **Articolo 8 - Valutazione previsionale di clima acustico**

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati dall' Articolo 8, comma 3, L.447/1995, di seguito elencati, sono tenuti a presentare la relazione previsionale di clima acustico:

- a) scuole e asili nido;
- b) ospedali;
- c) case di cura e di riposo;
- d) parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate all'Art. 8, comma 2 della L. 447/95 (vedasi articolo 7).

## **Articolo 9 – Requisiti acustici passivi degli edifici**

I requisiti acustici passivi degli edifici sono determinati dal D.P.C.M. 05/12/97.

Il rilascio della licenza d'uso per nuove strutture edilizie di cui ai punti a), b), c), e) del precedente art. 7 è subordinato alla presentazione di una relazione tecnica che dimostri il rispetto dei requisiti acustici fissati dalle norme citate. La presentazione di una relazione tecnica come indicato non esonera dal rispetto dei limiti definiti dal D.P.C.M. 05/12/97 strumentalmente effettivamente verificati in opera.

## **Articolo 10 – Pianificazione urbanistica**

Nella redazione di nuovi strumenti urbanistici, loro revisioni e varianti, si dovranno considerare gli aspetti legati alla prevenzione del rumore, con una verifica di compatibilità redatta da un Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

# **TITOLO III**

## **DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO**

### **Articolo 11 - Attività rumorose nell'ambito di cantieri**

**1.** Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo, in conformità al disposto dell'articolo 2 comma 1, lettera b, l'esercizio di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi svolti nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili.

**2.** Nell'ambito dei cantieri, di cui al comma 1, l'attivazione di macchine e di impianti rumorosi deve essere conforme alle leggi nazionali di settore per quanto concerne la potenza sonora.

**3.** Per le attrezzature non considerate nella normativa nazionale vigente, devono essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso.

**4.** Gli impianti fissi (motocompressori, betoniere, gruppi elettrogeni e simili apparecchiature), devono essere opportunamente collocati nei cantieri in modo da risultare schermati rispetto agli edifici residenziali circostanti; gli schermi possono essere costituiti da barriere anche provvisorie (laterizi di cantiere, cumuli di sabbia, ecc). opportunamente posizionate.

**5.** Gli avvisatori acustici possono essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso.

### **Articolo 12 – Orari delle attività rumorose nei cantieri edili.**

**1.** L'inizio delle attività come definite all'articolo 3, comma 1, al di sopra dei limiti di legge, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato pomeriggio, nel rispetto del seguente orario:

a) dal 1 giugno al 30 settembre :7.00 ÷ 12.30; 13,30 ÷ 19.30.

b) dal 1 ottobre al 31 maggio: 8.00 ÷ 12.30; 13,30 ÷ 19.00.

**2.** Non sono posti vincoli d'orario per i cantieri con durata inferiore a cinque giorni e per i cantieri che distano almeno 200 mt dagli edifici residenziali circostanti.

### **Articolo 13 – Emergenze.**

**1.** L'attivazione di cantieri edili o stradali per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici (traffico, linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.) o per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica è consentito in deroga agli orari di cui all'articolo 4 ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

**Articolo 14 – Attività rumorose presso pubblici esercizi o circoli privati o nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, feste popolari luna park od assimilabili.**

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo anche quelle esercitate presso pubblici esercizi, a supporto dell'attività principale autorizzata, o presso circoli privati, allorquando esse nell'arco dell'anno solare non superino le 30 giornate anche consecutive e una frequenza settimanale pari a 2 volte.
2. Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo serate musicali, comizi, utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione nell'ambito di feste popolari, manifestazioni musicali, luna park ed assimilabili, quando la durata complessiva delle manifestazioni non superi le 30 giornate anche consecutive, nello stesso sito o in aree immediatamente limitrofe, nell'arco di un anno.
3. Sono analogamente da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo quelle esercitate nell'ambito di manifestazioni sportive che si svolgono in spazi dedicati e non.

**Articolo 15 – Orari delle attività rumorose nelle manifestazioni pubbliche.**

1. Il funzionamento delle sorgenti sonore connesse all'esercizio delle attività rumorose a carattere temporaneo di cui al precedente articolo 6, al di sopra dei limiti di legge, è consentito dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.00 alle ore 24.00.

**Articolo 16 - Disposizioni**

1. Per tutte le attività sopra descritte è necessario ottenere l'autorizzazione in deroga di cui all'art. 6 della Legge 16.10.95 n. 447 con le modalità di cui al successivo art. 17.
2. Gli impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione impiegati dovranno, comunque, essere opportunamente collocati e schermati in modo da contenere, per quanto possibile, l'esposizione al rumore degli ambienti abitativi limitrofi.

**Articolo 17 - Procedimenti Amministrativi**

1. L'esercizio di attività rumorose a carattere temporaneo anche in deroga ai valori limiti di cui all'articolo 2 comma 3, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è subordinato all'ottenimento dell'autorizzazione prevista dall'articolo 6, comma 1, lettera h) della stessa legge.
2. La richiesta di autorizzazione è presentata al Sindaco almeno 15 giorni prima dell'inizio dell'attività.
3. La domanda di autorizzazione per lo svolgimento delle attività rumorose svolte nell'ambito di cantieri edili, stradali ed assimilabili deve essere presentata dal legale rappresentante dell'impresa incaricata dei lavori o dal committente dei lavori che, in tal caso, assume gli obblighi e le responsabilità connesse al rispetto del presente regolamento.
4. La domanda deve essere corredata dalle seguenti informazioni:
  - a) tipologia dell'attività,
  - b) l'indicazione della durata presunta dei lavori,
  - c) l'ubicazione del cantiere,
  - d) tipologia degli impianti o macchinari rumorosi da impiegarsi,
  - e) dichiarazione attestante che le attività rumorose saranno svolte secondo i vincoli e le prescrizioni del presente regolamento;L'istruttoria è affidata all'Ufficio Tecnico Comunale che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento dell'istanza.  
La domanda si considera accolta se non è comunicato al richiedente il diniego; resta salva la facoltà del Comune di rilasciare successivamente l'autorizzazione con eventuali prescrizioni.

**5.** Il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1 per le manifestazioni in luogo pubblico od aperto al pubblico di cui all'articolo 6 avviene con le seguenti modalità:

a) la domanda di licenza per spettacoli e intrattenimenti pubblici di cui all' articolo 69 del TULPS approvato con regio decreto n. 773 del 1931 vale anche come domanda di autorizzazione delle attività a carattere temporaneo come definite al precedente articolo 14;

c) qualora per eccezionali motivi documentabili, il responsabile dell'attività rumorosa a carattere temporaneo ritenga necessario superare i limiti di periodo o di orario indicati nel regolamento, deve produrre al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga allegando una relazione di impatto acustico redatta secondo i criteri i di carattere generale della D.I.A. di cui all'Allegato 1 (per manifestazioni, feste, etc....).

**6.** Il Sindaco, valutati i motivi della domanda e tenuto conto della tipologia dell'attività e della sua collocazione, può autorizzare deroghe a quanto stabilito dal presente regolamento e dettare tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali concretamente attuabili per il contenimento del disturbo arrecato alle popolazioni residenti.

**7.** Ai sensi del presente articolo non si concedono deroghe alle attività rumorose di cui all'articolo 6, a carattere temporaneo, ubicate in aree ospedaliere scolastiche, ed in aree ad esse immediatamente adiacenti o, dalla data di approvazione della "zonizzazione acustica", nelle zone. Ogni qual volta, su indicazioni dell'ARPA, venga riscontrata l'esistenza o l'insorgenza di un clima acustico già fortemente compromesso, tale da rendere non accettabili altre fonti di inquinamento acustico aggiuntive, l'Organo competente procederà al diniego od alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività rumorosa a carattere temporaneo.

**8.** Si intendono tacitamente autorizzati, ai sensi della Legge 447/95, i Circoli Privati che non svolgono attività di pubblico spettacolo e comunicano al competente ufficio comunale le date delle iniziative che si organizzano presso i propri locali nei tempi e nei modi di cui agli artt. 14 e 15 del presente Regolamento.

## **TITOLO IV**

### ***DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI, STRUTTURE DESTINATE ALLO SPORT, TEMPO LIBERO E SPETTACOLO.***

#### **Articolo 18 - Ambito di applicazione.**

**1.** Le norme di cui al presente titolo si applicano a tutte le strutture permanenti aperte o chiuse di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, articolo 8 comma 2, lettere c,d,e (discoteche, circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi, impianti sportivi o ricreativi). Le stesse norme si applicano inoltre agli impianti adibiti a luna park, circo, feste e manifestazioni non rientranti nei criteri di temporaneità definiti all'articolo 14 del presente regolamento.

#### **Articolo 19- Limiti di rumore.**

**1.** All'interno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 18, devono essere rispettati i livelli sonori massimi ammissibili previsti dalla normativa vigente, in particolare si richiamano i requisiti acustici e le disposizioni introdotte dal D.P.C.M. 16 aprile 1999, n. 215.

**2.** All'esterno delle aree di pertinenza delle strutture permanenti, aperte o chiuse, come definite al precedente articolo 9, l'esercizio delle attività rumorose non deve essere causa del superamento dei limiti di rumore previsti dalla normativa vigente, misurati con le modalità indicate dalla stessa normativa.

#### **Articolo 20 - Documentazione di Impatto Acustico (D.I.A.). Nulla osta.**

**1.** La domanda di concessione o autorizzazione edilizia per le strutture di cui al presente titolo deve contenere idonea documentazione di impatto acustico (D.I.A.), predisposta e firmata da tecnico competente così come definito dall'articolo 2 della legge n. 447 del 1995. La suddetta

documentazione deve essere predisposta secondo i criteri e gli elaborati indicati nell'allegato 1 al presente regolamento.

2. Qualora la richiesta di nuova licenza d'esercizio per le attività svolte all'interno delle strutture dedicate di cui al presente titolo, non abbia comportato l'esame della D.I.A. nell'ambito del procedimento di concessione o autorizzazione edilizia, alla domanda di licenza deve essere allegata apposita documentazione contenente l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, al fine di acquisire il nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della L. 447 del 1995. La documentazione deve essere predisposta secondo i criteri di carattere generale stabiliti nell'allegato 1 per la redazione della D.I.A. Il nulla osta viene rilasciato dal Sindaco.

3. Gli esercizi di cui al presente titolo, esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, che utilizzino impianti elettroacustici di amplificazione o diffusione sonora o che svolgono attività di spettacolo non a carattere temporaneo, devono richiedere il nulla osta di cui al comma 2, entro un anno dalla suddetta data.

4. I titolari o organizzatori di luna park, feste popolari o di altre manifestazioni che non rispondono ai requisiti di temporaneità fissati all'articolo 6 del presente regolamento, devono munirsi del nulla osta di cui all'articolo 8, comma 6, della legge n. 447 del 1995 con le modalità indicate al comma 2.

## **TITOLO V**

### **DISPOSIZIONI PER SPECIFICHE ATTIVITÀ RUMOROSE.**

#### **Articolo 20 - Condizioni di impiego per attrezzature specifiche.**

1. MACCHINE DA GIARDINO. Nei centri abitati, l'uso di apparecchiature ed attrezzi particolarmente rumorosi, come seghe a motore, decespugliatori, tosaerba ed altre simili apparecchiature, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.30 alle 13.00 e dalle ore 15.00 alle ore 20.00 e nei giorni prefestivi e festivi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 20.00. Le apparecchiature e gli attrezzi devono essere conformi, relativamente alle potenze sonore, alle direttive comunitarie e devono essere tali da contenere l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente.

2. IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO. L'installazione di apparecchiature e canali di presa o espulsione d'aria che fanno parte di impianti di condizionamento, riscaldamento o ventilazione, in parti esterne di edifici quali cortili interni, pareti ed infissi, coperture e terrazzi è consentita unicamente per impianti che rispettino i valori indicati nella Tab. B dell'allegato A del D.P.C.M. 15 dicembre 1997, la normativa UNI 8199, in quanto compatibile, nonché il criterio differenziale di cui al D.P.C.M. 14/11/1997. Gli impianti devono essere installati adottando gli opportuni accorgimenti tecnici necessari al rispetto delle norme quali: silenziatori, isolatori meccanici ed antivibranti degli appoggi e degli ancoraggi.

3. ALLARMI ANTIFURTO. I sistemi di allarme acustico antifurto devono essere dotati di un dispositivo temporizzatore che ne limiti l'emissione sonora ad un massimo di 10 minuti primi; nel caso di sistemi di allarme acustico antifurto installati su veicoli, l'emissione sonora deve essere intervallata e comunque contenuta nella durata massima di 3 minuti primi. In tutti i casi, il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.

#### **Articolo 21 - Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica entro i centri abitati è consentita unicamente in forma itinerante nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 16.30 alle ore 19.00; la pubblicità fonica è comunque vietata all'interno delle zone di classe I (aree per le quali la quiete rappresenta

condizione essenziale per la fruizione) e II (aree prevalentemente residenziali) così come individuate nel Piano di Classificazione Acustica del territorio comunale.

## **TITOLO VI**

### **DIFESA DALL'INQUINAMENTO ACUSTICO DERIVANTE DALLA CIRCOLAZIONE DEGLI AUTOVEICOLI.**

#### **Articolo 22 - Controllo**

1. La verifica della congruenza acustica complessiva derivante dall'attuazione dei piani della mobilità o di pianificazione del territorio è programmata dall'A.R.P.A. in collaborazione con i competenti uffici comunali.

#### **Articolo 23 - Contenimento e abbattimento**

1. Negli assi viari urbani ad elevato flusso di traffico, devono essere adottate da parte degli enti proprietari, anche in fase di manutenzione, soluzioni tecnologiche, accorgimenti costruttivi e scelte di materiali atti a garantire la minimizzazione dell'inquinamento acustico da essi prodotto; negli assi viari secondari possono essere adottate misure ed interventi di moderazione del traffico.

2. Allo scopo di abbattere la rumorosità prodotta dal traffico sono stabiliti i seguenti divieti:

- a) fare funzionare il motore a regime elevato ed a veicolo fermo nei centri abitati;
- b) eseguire manovre rumorose, produrre rapide accelerazioni o stridio di pneumatici, senza necessità;
- c) attivare nel periodo notturno, se non in caso di necessità, apparecchi acustici quali clacson, trombe, sirene e similari;
- d) eseguire operazioni di carico e scarico, senza adottare adeguati provvedimenti per ridurre la rumorosità e al di fuori degli orari consentiti;
- e) trasportare bidoni, profilati metallici o comunque carichi potenzialmente rumorosi, senza fissarli o isolarli adeguatamente;
- f) utilizzare ad alto volume apparecchi radio o altri strumenti per la riproduzione dei suoni, installati o trasportati a bordo di veicoli;
- g) azionare sirene su veicoli autorizzati, fuori dai casi di necessità.

## **TITOLO VII**

### **SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.**

#### **Articolo 24- Ordinanze.**

1. In caso di constatazione di superamento dei limiti previsti dalle norme vigenti il Sindaco può disporre con propria ordinanza il termine entro il quale eliminare le cause che danno origine all'inquinamento acustico.

2. Il Sindaco può inoltre disporre, con propria ordinanza:

- a) limiti d'orario per l'esercizio di attività rumorose che si svolgano in aree aperte al pubblico, non già considerate nel presente regolamento;
- b) particolari prescrizioni finalizzate al ricorso di speciali forme di abbattimento o contenimento delle emissioni per l'esercizio di attività rumorose temporaneamente autorizzate in deroga.

#### **Articolo 25 - Sistema sanzionatorio**

1. Chiunque viola le prescrizioni contenute nel presente regolamento, salvo che il fatto costituisca reato o illecito amministrativo sanzionato da legge dello stato o della regione, è

punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da Euro 100 a euro 600.

2. La violazione delle prescrizioni del presente regolamento comporta anche la sanzione accessoria della sospensione della licenza rilasciata per l'attività principale, per il periodo di tempo non superiore a tre mesi e, comunque, fino al termine fissato con l'ordinanza emanata ai sensi del precedente art. 5 per l'adeguamento ai limiti fissati dalla vigente normativa.

3. La mancata ottemperanza all'ordinanza di cui al precedente art. 5 comporta la revoca dell'autorizzazione amministrativa.

4. Alle violazioni delle norme della legge 26 ottobre 1995, n. 447 dei relativi regolamenti di esecuzione e delle disposizioni dettate in applicazione della legge, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia o dal Comune, si applicano le sanzioni amministrative stabilite dall'articolo 10, commi 1, 2 e 3 della legge stessa.

5. Sono fatte salve le sanzioni penali previste dagli artt. 659 e 660 c.p. e quanto previsto dall'art. 650 c.p. per inosservanza di provvedimenti legalmente dati dall'autorità competente per ragioni di igiene.

### **Articolo 26- Misurazioni e controlli**

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.

2. L'attività di controllo e rilevazione fonometrica è demandata all'ARPA; il controllo del rispetto degli orari indicati nel regolamento è di competenza della Polizia Municipale.

### **Articolo 27 – Disposizioni transitorie**

1. L'emanazione da parte della Regione dei criteri D.G.R. 85-3802 del 06/08/2001, comporta la contestuale decadenza delle parti del presente regolamento in contrasto con i medesimi.

2. Il presente Regolamento, in sede di prima applicazione, verrà sottoposto a verifica entro un anno dalla sua adozione.

## **ALLEGATO 1 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO (D.I.A.)**

La documentazione di impatto acustico è una relazione che deve fornire tutti gli elementi necessari per una previsione degli effetti acustici derivabili dalla realizzazione del progetto o dall'esercizio dell'attività.

La documentazione di impatto acustico dovrà essere tanto più dettagliata e approfondita quanto più rilevanti potranno essere gli effetti di disturbo da rumore e, più in generale, di inquinamento acustico, derivanti dalla realizzazione del progetto stesso o dalla tipologia dell'attività svolta.

La documentazione di impatto acustico deve contenere:

- descrizione dell'attività.
- descrizione dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui è inserito, corredata da cartografia come descritta in appendice:
- specificare le zone di appartenenza del luogo ove l'insediamento è ubicato e le zone acustiche ad essa confinanti potenzialmente interessate al rumore proveniente dall'insediamento in base alla suddivisione indicata all'articolo 6 del D.P.C.M. 1/3/1991, ovvero la classe di cui alla tab. A del D.P.C.M. 14/11/1997.
- descrizione delle sorgenti di rumore.
- analisi delle attività e descrizione dettagliata delle sorgenti sonore che verranno installate con allegata eventuale documentazione attestante la certificazione di omologazione a specifiche normative e relativa caratterizzazione acustica ai fini degli effetti esterni (ad esempio: indicazione della potenza sonora, direttività, ecc.) con individuazione delle stesse mediante planimetrie e prospetti;
- valutazione del volume di traffico indotto presumibile, come media oraria, e dei conseguenti effetti di inquinamento acustico;

- indicazione delle caratteristiche temporali di funzionamento, specificando se attività a carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e/o notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la contemporaneità di esercizio delle sorgenti; per rumori a tempo parziale durante il periodo diurno indicare la durata totale; indicare anche quale fase di esercizio causa il massimo livello di rumore e/o di disturbo;
- indicazione previsionale circa numero e frequenze degli accessi al pubblico all'opera in progetto.

Soggetti riceventi:

- Indicazione degli edifici, degli spazi utilizzati da persone o comunità degli ambienti abitativi (ricettori) presumibilmente più esposti al rumore proveniente dall'insediamento (tenuto conto delle zone acustiche, della distanza, della direzionalità e dell'altezza delle sorgenti, della propagazione del rumore, dell'altezza delle finestre degli edifici esposti, ecc.).

Livelli esistenti e livelli previsti:

- Indicazione dei livelli indicati ai commi a) e b), almeno nei seguenti punti; confine dell'insediamento, abitazioni esistenti più vicine, aree edificabili, eventuali zone protette;
- livelli di rumore esistenti prima dell'attivazione del nuovo insediamento, dedotti da rilievi fonometrici, specificando i parametri di calcolo o di misura (posizione, periodo, durata, ecc.)
- livelli di rumore previsti dopo l'attivazione delle nuove sorgenti; i parametri di calcolo o di misura dovranno essere omogenei a quelli del punto precedente per permettere un corretto confronto

Descrizione degli interventi di bonifica:

- Se necessario, descrizione degli interventi previsti per l'adeguamento ai limiti fissati dal D.P.C.M. 14/11/1997, supportata da ogni informazione utile a specificare le caratteristiche e ad individuarne le proprietà per la riduzione dei livelli sonori, nonché l'entità prevedibile delle riduzioni stesse. Descrizione degli interventi di bonifica possibili qualora, in fase di collaudo, le previsioni si rivelassero errate ed i limiti imposti dal D.P.C.M. 14/11/1997 non fossero rispettati.  
In alternativa, dichiarazione, del legale rappresentante dell'attività, di rispetto dei limiti di legge.

## **APPENDICE**

Elaborati cartografici:

- planimetria (scala almeno 1:2000) comprendente l'insediamento con indicate tutte le sorgenti sonore significative, le pertinenze dello stesso, le aree circostanti, edificate e non, gli ambienti o aree utilizzate da persone, che potrebbero essere interessate dalle emissioni sonore dell'insediamento;
- prospetti (scala almeno 1:2000) dell'insediamento, con indicate le sorgenti sonore significative, comprese le possibili vie di fuga del rumore interno quali porte, finestre, lucernari, impianti di ventilazione, ecc.;
- indicazione della classe acustica della zona;
- indicazione grafica della destinazione d'uso degli edifici circostanti che potrebbero essere interessati dalle emissioni sonore;
- indicazione e individuazione grafica, di tutte le sorgenti di rumore rilevanti, comprese quelle non pertinenti all'insediamento alla rete stradale.